

STATUTO DEGLI AMICI DELLA TERRA – CLUB DI FIRENZE

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

1. “Amici della Terra - Club di Firenze” è un’associazione ambientalista Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che fa parte degli Amici della Terra – Italia di cui costituisce la rappresentanza locale nell’ambito territoriale del Comune di Firenze.
2. Amici della Terra - Club di Firenze ha il compito di concorrere all’attuazione dei programmi nazionali, nel rispetto delle decisioni degli Organi nazionali di Amici della Terra – Italia. Il Club decide autonomamente le attività di interesse locale.
3. Il logo di Amici della Terra – Club di Firenze è quello di Amici della Terra – Italia, seguita dalla Dizione Club di Firenze.
4. La competenza giurisdizionale del Club Amici della Terra di Firenze è il Comune di Firenze. Eventuali attività svolte al di fuori di tale ambito territoriale devono essere espressamente autorizzate dalla Direzione nazionale, concordate con l’Associazione regionale e eventuali Club locali presenti sul territorio interessato.

Art. 2

1. Amici della Terra Club di Firenze, di seguito denominato Club, ha lo scopo esclusivo di concorrere, nell’ambito territoriale del Comune di Firenze, a: tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente; garantire un rapporto equilibrato tra l’attività umana e la natura, tutelare le specie animali e vegetali; tutelare il patrimonio artistico, culturale e storico; promuovere scelte di consumo consapevoli e razionali; superare i fattori di insicurezza, di ingiustizia e di autoritarismo nella comunità locale, con particolare riguardo alla miseria e alle minacce ai diritti umani e politici; promuovere la cooperazione per uno sviluppo sostenibile; promuovere e organizzare attività di volontariato; promuovere ed organizzare campagne educative di sensibilizzazione alle tematiche attinenti all’ambiente ed alla sua salvaguardia; promuovere ed organizzare corsi di formazione relativi a discipline attinenti all’ambiente ed alla sua salvaguardia; promuovere e sviluppare iniziative nel campo del turismo sostenibile; promuovere ed organizzare campagne di educazione al consumo consapevole; attivare e sviluppare le iniziative, le campagne, i progetti e i programmi nazionali di Amici della Terra – Italia e internazionali di Friends of the Earth nel proprio ambito territoriale.
2. Sono escluse attività diverse da quelle necessarie al perseguimento dei fini elencati al comma 1., ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
3. Sono altresì escluse tutte quelle attività che possano contrastare con le finalità, gli scopi e gli indirizzi perseguiti dalla sede nazionale di Amici della Terra – Italia.

Art. 3

1. L’Associazione svolge ogni attività utile al conseguimento dei fini sociali, ivi comprese azioni giudiziarie, iniziative di cooperazione allo sviluppo, attività di volontariato.
2. Per il conseguimento dei propri scopi, il Club si propone inoltre di attivare e sviluppare, nel proprio ambito territoriale, le seguenti attività:

- a. acquisire, produrre, diffondere e vendere, anche per corrispondenza, materiale scientifico, culturale, didattico, politico e promozionale, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, siano individui, associazioni o enti, che non siano in contrasto con lo scopo sociale del Club e con quello di Amici della Terra – Italia;
- b. organizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, politici, sportivi, sociali, di volontariato, economici e commerciali, attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale;
- c. gestire per conto terzi attività di carattere sociale, scientifico, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti, università e centri di formazione e ricerca esistenti nell'ambito territoriale di propria competenza, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- d. promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e approfondimento tecnico-scientifico anche per conto terzi, inerenti a problemi correlati agli scopi sociali del Club, con strumenti propri o di terzi;
- e. garantire consulenza ed assistenza anche ai non soci, ai quali si potrà richiedere il rimborso spese;
- f. organizzare, nel proprio ambito territoriale, campi di lavoro, di protezione civile ed altre attività anche di volontariato per il controllo, il monitoraggio ed il recupero ambientale, il risanamento e il ripristino di strutture e aree urbane, la bonifica di ambienti costieri e fluviali, il rimboschimento e la conservazione della natura di ambienti collinari e montani, il recupero di territorio incolto o abbandonato, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate; promuovere, coordinare e organizzare, anche in collaborazione con Enti pubblici o privati e soprattutto nelle scuole, attività didattica, agonistica ed amatoriale di discipline sportive ed in particolare dell'Arrampicata Sportiva, nell'ambito delle regole vigenti, al fine di coniugare lo con il rispetto, la tutela e la fruizione dell'ambiente.
- g. gestire, nel proprio ambito territoriale, per conto proprio o per conto terzi ostelli della gioventù, parchi naturali, riserve naturali regionali e/o statali, aree naturali protette, orti e giardini botanici, verde urbano, aziende agrituristiche, strutture comunali, e strutture e infrastrutture sportive.
- h. organizzare e promuovere, in proprio o con terzi, qualsiasi attività turistica come, a titolo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, visite guidate, per estendere e approfondire la conoscenza di zone e problemi di interesse naturalistico, ambientale, paesaggistico, artistico e culturale del territorio dove opera il Club;
- i. compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi i mutui ipotecari passivi, e mobiliare, utili alla realizzazione degli scopi sociali;

- j. promuovere la vendita di prodotti agricoli biologici e naturali, nonché attrezzature per escursionismo, speleologia, arrampicata, attività subacquea e sportiva in genere, presso punti vendita in proprio o tramite terzi;
 - k. attivare, sviluppare e gestire programmi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nel proprio ambito territoriale;
 - l. attivare o gestire centri di formazione professionale, scuole di formazione per operatori ambientali, scuole di educazione e formazione ambientale.
3. Per il raggiungimento dei propri scopi, il Club può avvalersi altresì di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di organismi di ricerca e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali.
 4. Il Club può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni stipulate da parte del Presidente d'intesa con il Consiglio direttivo.
 5. Con apposita delibera, il Consiglio direttivo può stabilire altre attività utili al raggiungimento dei fini sociali e dotare il Club di tutti gli strumenti tecnici e amministrativi ritenuti idonei.

Art. 4

1. Può iscriversi agli Amici della Terra - Club di Firenze chiunque, persona fisica o giuridica, anche non italiana, accetti lo Statuto e versi la quota sociale. Il Club rifiuta qualsiasi discriminazione politica, religiosa o di altro tipo tra i soci.
2. Le categorie di soci e la quota sociale sono quelle stabilite dagli organi nazionali.
3. L'iscrizione agli Amici della Terra è a tempo indeterminato. I soci partecipano alla vita associativa e alle attività istituzionali ed hanno diritto di voto nell'Assemblea.
4. La condizione di socio si perde per recesso dichiarato o per mancato pagamento della quota sociale.
5. Possono iscriversi anche persone giuridiche i cui scopi sociali non siano in contrasto con quelli di Amici della Terra – Italia. Esse devono accettare lo Statuto e versare la quota sociale, il cui importo è stabilito di volta in volta dalla sede nazionale di Amici della Terra – Italia. Le persone giuridiche esercitano gli stessi diritti delle persone fisiche, attraverso un proprio delegato.
6. Coloro che, pur non versando la quota sociale, sostengono una o più iniziative del Club sono iscritti nella lista degli aderenti e non hanno diritto di voto nelle assemblee.
7. Tutti i versamenti effettuati a titolo di iscrizione sono considerati a fondo perduto. Non creano, quindi, in nessun caso, diritto alla restituzione.
8. Il Club può stabilire accordi di collaborazione con Associazioni, enti pubblici o privati, società e amministrazioni pubbliche presenti nell'ambito territoriale di competenza del

Club, in qualsiasi forma associativa, che non siano in contrasto con gli obiettivi e le finalità del Club e con quelli di Amici della Terra – Italia.

Art. 5

1. I proventi del Club sono costituiti dalle quote dei soci, dai residui attivi di gestioni precedenti, da proventi per servizi resi o attività svolte, da contributi di Enti pubblici o privati, da donazioni, oblazioni, lasciti. I residui attivi di gestione possono essere temporaneamente investiti in azioni, quote di fondi di investimento, obbligazioni e buoni del tesoro dietro delibera del Consiglio direttivo.
2. Il patrimonio del Club è costituito da tutti quei beni che hanno avuto tale destinazione dal Consiglio direttivo.
3. Al Club è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Club stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di altre sedi degli Amici della Terra - Italia che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. Il Club ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.
4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è presentato annualmente per l'approvazione all'Assemblea dei soci.

Art. 6

1. Gli organi del Club sono: l'Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Comitato Tecnico-Scientifico.

CAPO II L'ASSEMBLEA

Art. 7

1. L'Assemblea del Club è costituita dai soci di maggiore età in regola con il pagamento delle quote sociali, nonché dai rappresentanti di enti, società, associazioni, amministrazioni pubbliche con cui siano stabiliti accordi in base all'art. 4, comma 8.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno mediante comunicazione contenente l'ordine del giorno, almeno 20 giorni prima della data della riunione.
3. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente con le stesse modalità del comma 2, anche su delibera del Consiglio Direttivo presa con maggioranza dei due terzi dei membri (la cifra si arrotonda per eccesso) o su richiesta di un decimo dei soci in regola con le quote sociali. La richiesta di convocazione straordinaria deve essere effettuata per iscritto e indicare le materie da trattare.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e con la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione; in seconda convocazione a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero.

Art. 8

1. L'Assemblea:

- su proposta del Presidente, elegge la Presidenza di assemblea e adotta il proprio regolamento;
- delibera gli indirizzi programmatici dell'Associazione;
- elegge il Presidente del Club;
- elegge, fissandone il numero, i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge i delegati all'Assemblea regionale di Amici della Terra della Toscana;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera a maggioranza semplice le modifiche dello Statuto;

L'Assemblea delibera su quant'altro viene discusso e/o posto all'o.d.g. dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.

CAPO III

LA RESPONSABILITA' ESECUTIVA

Art. 9

1. Il Presidente rappresenta il Club e ne indirizza l'attività, rispondendone davanti all'Assemblea. Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega al Consiglio direttivo, al Vicepresidente e/o Segretario.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. È garante del rapporto con gli organi nazionali di Amici della Terra – Italia.
3. Il Presidente può nominare, con ratifica del Consiglio direttivo, uno o più Vicepresidenti, il Segretario, il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico, responsabili dei settori di lavoro, delegandogli parte delle proprie funzioni.
4. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Club nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà di delega. In caso di impedimento temporaneo, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente o dal Segretario su delega del Presidente stesso o su designazione del Consiglio direttivo; in caso di dimissioni o d'impedimento permanente del Presidente, il Consiglio direttivo deve provvedere tempestivamente a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente e/o Segretario.
5. Esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo.

Art. 10

1. Il Consiglio Direttivo del Club è composto dai membri eletti dall'Assemblea nel numero minimo di cinque fino ad un massimo di undici.
2. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede. In caso di necessità e urgenza, ai fini del buon funzionamento del Club, il Presidente d'intesa con il Consiglio direttivo, può cooptare nuovi membri. In tal caso, i membri s'insediano immediatamente ma decadono se la loro nomina non è ratificata dall'Assemblea, convocata entro un anno.

3. Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente; si riunisce inoltre ogni qual volta lo richieda la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa reiezione della proposta.
4. Il Consiglio elegge al proprio interno un segretario, che verbalizza le riunioni e le delibere; adotta un proprio regolamento e stabilisce i casi di decadenza dei membri e le modalità di sostituzione e cooptazione.
5. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente o della maggioranza dei propri membri, delibera sulle attività e le iniziative e i relativi bilanci di spesa del Club; esercita i poteri di ordinaria amministrazione delegati dal Presidente; d'intesa con il Presidente, può aggiornare gli indirizzi assembleari.
6. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei membri del Comitato-Tecnico Scientifico.
7. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso sono dichiarati decaduti.

Art. 11

Il Comitato Tecnico-Scientifico

1. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico sono eletti dal Consiglio Direttivo, anche al di fuori dei soci, nel numero minimo di cinque fino ad un massimo di nove. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Il Comitato Tecnico-Scientifico agisce come organo di consulenza tecnica ogniqualvolta il Consiglio Direttivo del Club ne richieda il parere.
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico concorre a promuovere ed a curare direttamente ogni iniziativa di carattere scientifico e/o culturale che il Club degli Amici della Terra di Firenze intenda realizzare, dietro mandato del Presidente del Club.
4. Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce su proposta del Consiglio Direttivo, per espressa richiesta del Presidente del Club, o su richiesta del Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico medesimo, nonché della maggioranza dei suoi membri, con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio Direttivo.

CAPO IV

NORME DI GARANZIA, DI REVISIONE E FINALI

Art. 12

1. Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea con votazione a maggioranza semplice.
2. In caso di necessità e urgenza, ai fini del buon funzionamento del Club, il Consiglio Direttivo, d'intesa con il Presidente, può deliberare modifiche dello Statuto, in tal caso, le modifiche sono immediatamente operanti, ma decadono se non sono approvate dall'Assemblea, convocata entro un anno. In caso di mancata ratifica, l'Assemblea, con apposita delibera, regolarizza i rapporti giuridici sorti sulla base delle modifiche statutarie non approvate dall'Assemblea stessa.

Art. 13

1. Lo scioglimento e la liquidazione del Club è deliberato dall'Assemblea con i due terzi dei voti. La delibera definisce anche la destinazione delle attività esistenti e nomina il liquidatore. I soci e i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, non hanno diritto di pretendere quote del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative.
2. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il Club devolve il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

1. Amici della Terra - Club di Firenze gode di completa autonomia giuridica, patrimoniale e fiscale. Gli organi nazionali non rispondono delle obbligazioni assunte dal Club.
2. Il Club di Firenze è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Organi nazionali di Amici della Terra – Italia. Qualora ciò non avvenga la Direzione nazionale può revocare l'autorizzazione all'uso della denominazione sociale, del marchio e disporre lo scioglimento del Club. Contro tale decisione è ammesso ricorso ai Garanti di Amici della Terra Italia.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo sui rapporti tra Club e Organi nazionali valgono le disposizioni contenute nell'art. 14 dello Statuto nazionale e nei Regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Amici della Terra – Italia. Il presente Statuto è adottato nel pieno rispetto dello Statuto e dei Regolamenti approvati dagli Organi nazionali di Amici della Terra – Italia.
4. Il presente Statuto viene trasmesso per visione e presa d'atto alla Direzione nazionale di Amici della Terra – Italia.